



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI  
Servizio Valutazione Ambientale

Via Leonardo da Vinci n. 6 - 67100 L'Aquila - tel. 0862.3631 - fax 0862.363486  
Sito: Web: [territorio.regione.abruzzo.it](http://territorio.regione.abruzzo.it) - e-mail: [territorio@regione.abruzzo.it](mailto:territorio@regione.abruzzo.it)

Prot. n. RA/320176

Riferimento: Poste certificate del 15/12/2015, del  
23/11/2015, del 10/12/2015, del  
11/12/2015

Trasmissione via: Email  
trasmessa ai sensi dell'art. 47, comma 1, D.Lgs. n.  
82/2005, non seguirà trasmissione dell'originale a  
norma, dell'art. 45, medesimo D.Lgs.  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  
art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993.

L'Aquila li, 21.12.2015

- Al Comune di Taranta Peligna  
(CH)  
[protocollo@pectarantapeligna.ch.it](mailto:protocollo@pectarantapeligna.ch.it)  
PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.TARANTA.PELIGNA.  
CH.IT
- Alla Regione Abruzzo  
Dipartimento Opere Pubbliche, Governo  
del Territorio e Politiche Ambientali  
Servizio Politica Energetica  
Via Passolanciano, 75  
65124 PESCARA  
[via@pec.regione.abruzzo.it](mailto:via@pec.regione.abruzzo.it)  
IBIS, FLACCO@
- Allo Studio Legale Marchese  
Piazza Ettore Troilo, 8  
65124 PESCARA  
[info@studiolegalemarchese.com](mailto:info@studiolegalemarchese.com)  
DUOTOMASOMARCHESE@PUNTOPEC.IT
- All' Avv. Giacomo Nicolucci  
Via Vittorio Veneto, 22  
66034 Lanciano (CH)  
[avvgnicolucci@pec.it](mailto:avvgnicolucci@pec.it)
- e.p.c. Alla Procura della Repubblica presso il  
Tribunale di Chieti  
Via dei Piccolomini, 5  
67100 L'Aquila  
PROT. PROCURA. CHIETI@GIUSTIZIACERT.  
IT
- Alla Procura della Repubblica presso il  
tribunale di Pescara  
[prot.procura.pescara@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.pescara@giustiziacert.it)
- Alla Procura della Repubblica presso il  
tribunale di L'Aquila  
[prot.pg.laquila@giustiziacert.it](mailto:prot.pg.laquila@giustiziacert.it)
- Alla Ditta I.T.A. Antonio Merlino  
Corso Bernardi, 10  
Caramanico Terme (PE)
- Al Direttore della Direzione Generale della  
Regione Abruzzo  
Avv. Cristina Gerardis  
SEDE  
DIRC@DEC.REGIONE.ABRUZZO.IT
- Al Dipartimento Trasporti, Mobilità e  
Turismo  
Servizio Beni Ambientali  
SEDE  
CRASTINA.GERARDIS

SPEDITO

**OGGETTO: RICOSTRUZIONE CENTRALINA IDROELETTRICA SUL FIUME AVENTINO –  
COMUNE DI TARANTA PELIGNA.**

**Verifica di Assoggettabilità Ambientale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgsn. 152/06 e  
ss.mm.ii. – Giudizio di del C.C.R. per la V.I.A. n. 2483 del 19/02/2015.**

In riferimento alle note pervenute, si comunica che la pratica è visibile nella sua interezza sul sito della Regione Abruzzo ([www.regione.abruzzo.it](http://www.regione.abruzzo.it)) nella sezione "Valutazione Impatto Ambientale – Archivio V.A."

[http://sra.regione.abruzzo.it/index.php?option=com\\_content&view=article&id=595:centralina-idroelettrica-sul-fiume-aventino&catid=15:archivio-procedure-va&Itemid=36](http://sra.regione.abruzzo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=595:centralina-idroelettrica-sul-fiume-aventino&catid=15:archivio-procedure-va&Itemid=36)


Si comunica che la nota del 19/05/2015 inviata dall'Avv. Giacomo Nicolucci è rimasta inevasa in quanto mai pervenuta allo scrivente servizio.

Si informa il Comune di Taranta Peligna che quest'ufficio, vista la Deliberazione n. 10 del 03/06/2015 di codesto comune, nonché le altre ulteriori note, riproporrà la pratica di cui all'oggetto al prossimo Comitato utile di Valutazione Impatto Ambientale del prossimo mese di gennaio del 2016.

Si fa comunque presente che la L.R. n. 26 del 12/12/2003 ha subdelegato ai comuni il giudizio relativo alla valutazione di incidenza qualora necessario (D.P.R. 357/1997 e D.P.R. 120/2003).

Distinti Saluti.

IL DIRIGENTE  
ing. Domenico Longhi



Avv. GIACOMO NICOLUCCI

DOCENTE NELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO  
DIRITTO PROCESSUALE PENALE INTERNO, INTERNAZIONALE E COMPARATO  
GESTIONE FAUNISTICA NELLE AREE PROTETTE  
DIRITTO E GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

*Centore  
fiume rapella*

Avv. MARINA DEL MALVO'

Lanciano, 19 maggio 2015

A mezzo p.e.c.

ALLA REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE  
LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,  
PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI AMBIENTALI,  
ENERGIA - SPORTELLO REGIONALE AMBIENTE

AL PRESIDENTE DELLA

COMMISSIONE CCR-VIA  
DOTT.SSA CRISTINA GERARDIS

AL RESPONSABILE V.I. DELLA REGIONE ABRUZZO

DOTT. PIERLUIGI CENTORE

AL DIRIGENTE DEL SETTORE BENI AMBIENTALI  
DELLA REGIONE ABRUZZO

AL RESPONSABILE DELLA

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE  
ABRUZZO

AL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA DELLA REGIONE  
ABRUZZO

DOTT.SA IRIS FLACCO


ALLA SOPRINTENDENZA BENI CULTURALI  
DELLA REGIONE ABRUZZO

E P.C.

ALL'ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA

AL MINISTERO DELL'AMBIENTE

LORO SEDI



**Procedura di V.A. - Centralina Idroelettrica sul fiume Aventino - Costruzione di centrale idroelettrica ad acqua fluente nel territorio del comune di Taranta Peligna (Ch) - ITA di Antonio Merlino e Figli s.n.c. - Osservazioni - Grave illegittimità della procedura - Istanza di autotutela**

In nome e per conto del Comune di Taranta Peligna (Ch), mio Cliente, in forza di apposito mandato difensivo e facendo seguito alle precedenti mie del 12 dicembre 2013 e del 1° dicembre 2014, significo che soltanto casualmente, in data odierna, sono venuto a conoscenza dell'espressione

del parere (*rectius*, come si legge: "il giudizio") favorevole ("all'esclusione dalla procedura v.i.a."), quale atto endoprocedimentale e non conclusivo del procedimento, dispiegato all'interno di una sequenza istruttoria non affatto caratterizzata dalla dovuta trasparenza e comunicazione, come per legge, nonché del tutto avulsa dagli schemi procedimentali di cui alla l. 241/1990, ineluttabili anche nelle procedure di valutazione ambientali, anzi aggravate per tale materia.

Rilevo, a tal proposito, un florilegio di patenti e gravi violazioni delle precise disposizioni sul procedimento amministrativo che mi riservo di meglio illustrare nelle azioni giudiziarie - anche penali - eventualmente da dispiegare a tutela degli interessi lesi della comunità locale di Taranta Peligna di cui il Comune è ente esponenziale.

Mi preme, purtuttavia, notare preliminarmente la palese violazione di legge consistita nel mancato assoggettamento della istanza progettuale a VINCA (e VIA), piuttosto già che V.A.

Nella criptica, incompleta e carente maschera a tendine del sito internet, non rispondente ai crismi di pubblicità dichiarativa come per legge, l'ufficio dichiara l'intervento in esame 'non' sottoposto a Valutazione d'Incidenza Ambientale.

Peccato che, senza eccezioni, tutti i provvedimenti amministrativi, come quello che ha inteso escludere dall'assoggettamento a procedura di VINCA l'intervento in parola debbano "esistere" ed essere motivati: non è così per tale recata esclusione.

A tal proposito mi preme ricordare la che valutazione d'incidenza s'identifica nel procedimento avente di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere "incidenze" significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Per di più la valutazione in parola deve applicarsi sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito. E allo stesso modo ove l'intervento possa riverberarsi su specie animali indicate nella Direttiva 92/43/CEE "Habitat" (appunto recante la VINCA e recepita in forza del d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357). Inutile soggiungere che per la sua intrinseca natura, per l'habitat di inserimento, per l'immediata adiacenza ad aree natura 2000 e per la accertata presenza, lungo il corso del fiume Aventino, di numerose specie c.d. "in Direttiva (Habitat)" l'attivazione della procedura di VINCA, finanche nei suoi aspetti progettuali preliminari, doveva essere obbligatoriamente disposta.

Sul punto, a guisa di corollario, non si può non notare come la Direttiva Acque 60/2000/CEE prescriva l'obbligo, nella gestione delle acque, di tener conto dei valori naturalistici tutelati dalle Direttive 43/92/CEE "Habitat" e 409/79/CEE (ora 147/09/CE) "Uccelli". E la Regione Abruzzo ha già piena consapevolezza di tale delicato habitat del fiume Aventino, al punto di inserire nella scheda monografica del Bacino del Sangro - Tutela della Acque della Regione Abruzzo, la protezione del nucleo di Lontra (*Lutra lutra*) interessante i fiumi Sangro ed Aventino, considerati tra i tre bacini strategici per la specie a livello nazionale (Action Plan sulla Lontra - Ministero dell'Ambiente). Ciò smentisce la laconica dissertazione del "giudizio" del CCR-VIA sulla

presenza della lontra, meglio dispiegata dallo studio condotto dal limitrofo Parco Nazionale della Maiella, e conferma e ribadisce la previsione obbligatoria della sottoposizione dell'intervento a procedura di VINCA (nella cui competente ed opportuna sede, soltanto, è possibile discutere della compatibilità dell'intervento con la indiscussa presenza faunistica).

Inutile soggiungere che, anche per quest'aspetto, sarebbe stato lecito sussumere sin dall'inizio la procedura seguita nella diversa e più coerente VIA. E così, ulteriormente, per la dichiarata (nel procedimento) e riconosciuta presenza del gambero di fiume (*Austropotamobius pallipes*) e della trota macrostigma (*Salmo cettii*), tutte specie in Direttiva Habitat e per cui è obbligatoriamente prevista la procedura di VINCA ex d.p.r. 357/1997.

Peraltro, a maggior ragione nella direzione della illegittimamente pretermessa procedura di VIA (oltre che di VINCA, come fin qui argomentato) vale che, come si evince dalla lettura della documentazione in atti, il Comune di Taranta Peligna risulta essere indicato nell'elenco dei comuni ricompresi nelle Zone di Protezione Speciale e Siti di Importanza Comunitaria (cit.: "Altri dati sui Comuni della Regione Abruzzo" – (Zone Obiettivo 2 – Zone Appennino Parco D'Europa – Zone di Protezione Speciale – Siti di Importanza Comunitaria): pagina 4 – ZONA A.P.E., Zona Obiettivo 2, Area Protetta PN, Z.P.S. sì, SIC n.37-38).

La procedura di VIA, ancora, ai precisi termini di legge, doveva ritenersi necessaria sin dall'inizio posto che dalla semplice lettura degli elaborati prodotti dalla ditta richiedente ed allegati alla V.A. non risulta essere stato messo in evidenza come il progetto dell'impianto in realizzazione contempra la realizzazione di una diga in cemento armato nell'alveo del fiume Aventino, esattamente in corrispondenza delle sorgenti Acquevive e del relativo parco pubblico. Data la rilevante altezza del muro di sbarramento previsto l'invaso di acqua che si determinerà ingloberà completamente le sorgenti Acquevive con la conseguente grave perdita del "parco" realizzato pochi anni or sono con finanziamenti pubblici e i cui impatti sull'ambiente non possono non dirsi ricompresi nei canoni di cui all'art. 6 T.U. 152/2006.

Nella stessa direzione il rilievo che il servizio idrico integrato di competenza (ex Consorzio Comprensoriale del Chietino, ora SASI-ISI) individua l'«Acquedotto Acquevive (o di Taranta Peligna)» come uno dei principali adduttori per l'intero bacino e che alcuna valutazione sull'impatto (portata, qualità, eventuale cessazione dell'uso potabile o domestico) dell'impianto sulle relative acque è stato compiuto.

Nemmeno, e sempre con riferimento all'obbligo della procedura di VIA (e già di VINCA) è stato minimamente preso in considerazione l'effetto cumulo della centralina con altri interventi similari. Proprio in prossimità del tratto di fiume interessato dall'opera esiste un'altra derivazione di acqua dal fiume Aventino; così come, risulta che sono stato presentati altri progetti di centraline recanti captazione sul fiume Aventino, tra cui: nel territorio del Comune di Gessopalena in Località Mulino Tozzi e nel Comune di Palena in località Torre. Pare superfluo rilevare come l'effetto cumulo sullo stesso corso d'acqua, rilevante anche ai sensi del principio di precauzione, può avere effetti disastrosi sull'ecosistema, sia in relazione alla quantità d'acqua sottratta sia in relazione alla fauna ed alla flora.

Del resto, già nella nota del 1° dicembre 2014 avevo espressamente (ed inutilmente, con tutte le conseguenze di legge che oggi si sono compiute) diffidato l'Ufficio ad «un'autonoma ed ulteriore diversa procedura di valutazione ambientale».

*Tanto esposto, ai sensi di legge, si richiede la revoca/annullamento in autotutela della procedura seguita e degli atti emanati nonché, contestualmente, l'indicazione del responsabile del procedimento, del dirigente preposto ed i termini per la conclusione del procedimento.*

Con salvezza di ogni azione giudiziaria di legge.

Con osservanza,

avv. Giacomo Nicolucci



— STUDIO LEGALE ASSOCIATO —

66034 LANCIANO (CH) - VIA VITTORIO VENETO, 22  
TEL. E FAX 0872/724128 - E-MAIL: [gnicolucci@yahoo.it](mailto:gnicolucci@yahoo.it)  
PEC: [avvgnicolucci@pec.it](mailto:avvgnicolucci@pec.it) [avvmdelmalvo@pec.it](mailto:avvmdelmalvo@pec.it)

P. IVA: 02079640690